



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali



Nota di sintesi

N. 12 - aprile 2023

A.S. 613 - Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione al Senato	23 marzo 2023
Data di assegnazione	30 marzo 2023
Commissione di merito	3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 5 ^a (Bilancio)
Oneri finanziari	73 mila euro annui circa

Contenuto dell'Accordo

L'Accordo è finalizzato a migliorare la cooperazione bilaterale nel campo dell'**assistenza giudiziaria in materia penale**, assicurando che essa si realizzi in modo rapido, efficace ed in conformità con i principi del diritto internazionale.

Esso rientra dunque negli sforzi di ampliamento dei rapporti di cooperazione giudiziaria che l'Italia persegue da anni, anche in ragione della necessità di rendere più efficace il **contrasto della criminalità transnazionale**.

Il Senegal conta quasi 17 milioni di abitanti e occupa un'area di grande importanza strategica dell'Africa occidentale, fra la Mauritania, il Mali, la Guinea e l'Oceano Atlantico.

L'analisi dell'intervento **non segnala criticità** di ordine costituzionale, né di contrasto con le normative dell'Unione europea ed internazionale cui l'Italia è vincolata (in particolare con la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'assistenza giudiziaria del 1959).

Articolato

Il Trattato si compone di 26 articoli.

L'art. 1 precisa gli **ambiti** dell'assistenza giudiziaria in materia penale (fra cui la ricerca e identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, la confisca di proventi illeciti).

L'art.2 circoscrive l'**ambito di operatività del "principio della doppia incriminazione"** ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri o altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone. Al di fuori di tali ipotesi, l'assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto.

L'art.3 disciplina inoltre i casi in cui possa essere previsto un **rifiuto o un differimento** dell'assistenza giudiziaria, includendovi, oltre a quelli previsti dalle norme pattizie internazionali, i casi in cui: la richiesta sia contraria alla legislazione dello Stato richiesto; si proceda per un reato politico o per uno di natura esclusivamente militare; si proceda per un reato punibile con una pena vietata dalla normativa nazionale e si abbiano fondati motivi che la richiesta possa essere strumentale a perseguire una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche.

Il Trattato individua quindi nei rispettivi Ministeri della Giustizia le **Autorità centrali designate** dalle Parti (art. 4), disciplina le forme e il contenuto della richiesta (art. 5), le **modalità per l'esecuzione della domanda di assistenza** (art. 6) e per la notifica dei documenti (art. 8), le misure per la localizzazione e identificazione di persone (art. 7), le assunzioni probatorie (artt. 9-10), le modalità di trasferimento temporaneo di persone detenute (art. 12) e le misure di protezione per vittime e testimoni (art. 13).

I successivi articoli riguardano le **modalità di comparizione** delle persone (art. 14), la produzione di documenti (art. 15), le perquisizioni, i sequestri e la confisca di proventi del reato (art. 16), gli **accertamenti bancari e finanziari** (art. 17), la possibilità di costituire squadre investigative comuni (art. 18) e le procedure per lo **scambio di informazioni** sui procedimenti penali e sulla legislazione (artt. 20 e 21).

Il Trattato disciplina infine le modalità per garantire la riservatezza delle informazioni o delle prove fornite (art. 23), la suddivisione delle spese tra le Parti (art. 24) e la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'accordo (art. 25).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica del Trattato consta di quattro articoli.

L'articolo 3, in particolare, quantifica gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento in **73.079 euro annui** a decorrere dal 2023 (per trasferimenti, trasporto di cose, traduzioni, videoconferenze, ecc.).

Gli altri articoli riguardano l'**autorizzazione alla ratifica** (art.1), l'**ordine di esecuzione** (art.2) e l'**entrata in vigore** (art.4).

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari